CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Revisione del Codice dei Contratti Pubblici: principali proposte emendative del Consiglio Nazionale dei Geologi

All'art. 41, comma 1, occorre aggiungere la seguente lettera:
«*i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera.*»
Ciò in quanto la valutazione degli aspetti di compatibilità sopra indicati deve porsi alla base della progettazione, anche e soprattutto per prevenire ogni sorpresa geologica in fase di esecuzione dei lavori, come si evince dall'attuale formulazione dell'art. 23 del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

All'art. 119 occorre aggiungere un comma finale che preveda:
«*È, in ogni caso, vietato sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e idrogeologica, rientranti nella Relazione tecnica di cui all'allegato I.7. quali elaborati specialistici essenziali redatti direttamente da tecnici abilitati.*»
Ciò in quanto la redazione degli studi indicati è una prestazione d'opera professionale specialistica che può farsi rientrare tra le deroghe alla generalità del subappalto ammesse dalla Direttiva UE, come si evince dalle sentenze della Corte di giustizia del 26.09.2019 (causa C-68/18) e del 27.11.2019 (causa C-402/18), trattandosi di servizi sottoponibili a un regime normativo speciale che li contraddistingue.
L'emendamento garantirebbe, tra l'altro, il rispetto:
- dell'art. 1, comma 1, della legge delega (n. 78/2022), determinando l'adeguamento della disciplina dei contratti pubblici ai princìpi espressi dalla giurisprudenza comunitaria;
- dell'art. 1, comma 2, lett. a) e d), della stessa legge delega, considerato che l'affidamento della redazione degli studi geologici e idrogeologici in via diretta al geologo assicura l'apertura al confronto competitivo, nonché la partecipazione alle procedure di affidamento a favore di professionisti che le Istituzioni UE hanno più volte equiparato alle micro, piccole e medie imprese.

Nell'allegato I.7 occorre emendare le seguenti previsioni:
- **articolo 6, comma 8, lettera b)**, modificandola come segue: «*Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: […] b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica; […]*»;
- **articolo 8, comma 3**, modificandolo come segue: «*Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la Relazione tecnica è ~~,~~ corredata da indagini e studi specialistici~~, è riferita almeno~~ aventi ad oggetto almeno ~~ai~~ i seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, che debbono essere esaurientemente esposti e commentati in apposite Relazioni specialistiche; […]*»;
- **articolo 22, comma 4, lettera b)**, modificandola come segue: «*[…] Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti: […] b) relazioni specialistiche, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica; […]*»

Con tali specifiche si ribadisce l'importanza della corretta caratterizzazione e modellazione geologica del sito interessato dalla progettazione, come peraltro ribadito anche nelle Norme Tecniche sulle Costruzione emanate nel 2008 ed aggiornate nel 2018 (Capitolo 6.2.1 DM 17.01.2018). L'importanza e indispensabilità della relazione geologica come elaborato progettuale essenziale in ogni fase della progettazione è ribadito e normato anche negli artt. 19, 26 e 35 del D.P.R. 207/2010.